

## *Res publica* Approfondimenti

Capitolo M, Vita quotidiana, Lezione 1, par. 1, pag. 389

### Chi risponde per i danni causati da animali?

Immaginiamo che il cane che stiamo portando a spasso morda un passante. Oppure che fugga dal giardino dove è custodito e, correndo sulla via, faccia capitolombolare un ciclista. Dovremo risarcire il danno?

La risposta ci viene dall'**art. 2052 c.c.**, nel quale è stabilito che:

«Il proprietario di un animale o chi se ne serve è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».

**La norma** ci dice sostanzialmente tre cose:

- che responsabile è il proprietario *o chi se ne serve* (e in questa fattispecie rientra anche chi prenda in custodia l'animale, ad esempio per una gara o per un periodo di cura o di soggiorno);
- che tale responsabilità permane anche se l'animale è fuggito o è stato smarrito; in questi casi, infatti, è ravvisabile una colpa per mancata vigilanza;
- che il proprietario (o chi se ne serve) può discoltarsi solo provando che l'evento dannoso si è verificato per *caso fortuito*. Ma secondo la giurisprudenza è *fortuito* soltanto un evento veramente eccezionale e imprevedibile. E poiché, con un po' di buona volontà, quasi tutto si può prevedere ed evitare, la scusante finisce per avere scarsa applicazione.

**In caso di furto**, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, è esente da responsabilità il proprietario se ha subito inoltrato denuncia.

**Un caso particolare è quello del *dog sitter***. Per esempio, se uno studente, per raggranellare un po' di soldi, assume il compito di portare a spasso di buon mattino il cane di un vicino, risponderà di eventuali danni da questo causati? Secondo la giurisprudenza prevalente è da escludere ogni responsabilità a carico del *dipendente* purché nell'uso dell'animale si attenga alle istruzioni ricevute dal committente.

**La colpa del danneggiato** che, per esempio, ha infastidito l'animale, può produrre effetti liberatori, ma solo quando il proprietario dell'animale ha adottato tutte le misure necessarie per impedire intromissioni oppure ha richiamato l'attenzione del terzo sull'esistenza del pericolo e sul divieto di entrare nel luogo in cui l'animale è custodito.

È stata riconosciuta dalla Cassazione la colpa esclusiva:

- del cacciatore che, entrato in un fondo recintato, è stato aggredito da una mucca;
- del cliente che, introdottosi in un magazzino nell'ora di chiusura al pubblico, è stato morso da un cane da guardia;
- di un elettricista che, scavalcata una staccionata per raggiungere un traliccio, è stato caricato da un toro che si trovava all'interno del recinto.